

G u i d a

Soggiorno linguistico Studiare all'estero



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
auswärtige Angelegenheiten EDA

Soggiorno linguistico, Studiare all'estero

Indice

A proposito di questa guida	3
Soggiorno linguistico, studiare all'estero	4
Scuole di lingua	4
Studi universitari	4
Preparativi	4
Attestati di formazione, diplomi.....	4
Borse di studio e sussidi all'istruzione	4
L'ABC delle scuole di lingua, studiare all'estero	5
Assicurazione malattie e infortuni	5
AVS/AI.....	5
Fuori dall'UE/AELS.....	5
Scolari	5
Studenti universitari	5
Imposte, doppia imposizione	5
Notifica dell'arrivo	6
Notifica della partenza.....	6
Permesso di dimora nel Paese ospitante	6
Programma di mobilità	6
UE/AELS	6
Importante.....	6
Contatto.....	7

Vorlagen-Version: ASG

A proposito di questa guida

Scopo

Il presente dossier si rivolge a tutti coloro che intendono trascorrere un periodo breve e determinato all'estero senza spostare la propria residenza fuori dai confini nazionali. Il contenuto e le informazioni riportate nel dossier si basano sulle prescrizioni legali e amministrative in vigore per tutti i cittadini svizzeri.

Indicazione

La presente pubblicazione e il contenuto delle pagine web del Dipartimento federale degli affari esteri hanno carattere informativo. Sebbene il DFAE abbia selezionato accuratamente le informazioni e le indicazioni sulle fonti, non si assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza, all'attendibilità e alla completezza delle stesse. Si esclude pertanto qualsiasi responsabilità per i contributi riportati nella presente e per il suo contenuto. Le pubblicazioni cartacee ed elettroniche non sono da intendersi come offerte, non hanno

carattere vincolante e non sostituiscono una consulenza individuale. Nelle nostre pubblicazioni e sui nostri siti web sono inoltre presenti dei cosiddetti «link esterni» (collegamenti a siti web di terzi), il cui contenuto non dipende da noi. Pertanto non viene assunta alcuna garanzia in merito al contenuto di tali siti. Il fornitore delle informazioni presenti sui siti web menzionati è responsabile per quanto riguarda il contenuto e la correttezza di suddette informazioni. I servizi offerti da Emigrazione Svizzera si basano sull'articolo 51 della legge del 26 settembre 2014 sugli svizzeri all'estero (LSEst, RS 195.1).

Glossario

Per la definizione dei termini e abbreviazioni e per gli indirizzi completi degli organi menzionati, si prega di consultare la pubblicazione separata «Glossario Emigrare Svizzera».

Legge sugli Svizzeri all'estero



La legge sugli Svizzeri all'estero (LSEst) è in vigore dal 1° novembre 2015. Questo opuscolo è stato aggiornato.

Soggiorno linguistico, studiare all'estero

Scuole di lingua

L'offerta di scuole di lingua in Svizzera e all'estero è molto vasta e talvolta poco chiara. Una serie di organizzazioni svizzere offrono corsi in scuole proprie all'estero oppure operano da intermediari per il reperimento di posti di studio e verificano l'offerta di corsi. Le organizzazioni menzionate di seguito esigono un severo controllo dei propri partner, assicurando così elevati standard qualitativi alle persone interessate ai corsi di lingua.

WWW

- ☞ [SALTA - Swiss Association of Language Travel Agents](#)
- ☞ [LILAS - gruppo di mediatori svizzeri di scuole di lingue indipendenti e di qualità \(non disponibile in italiano\)](#)

È possibile richiedere le informazioni e la documentazione sui soggiorni linguistici anche presso le divisioni della cultura delle Ambasciate e dei Consolati esteri in Svizzera. I rispettivi indirizzi sono disponibili nell'elenco telefonico o nel registro del DFAE.

WWW

- ☞ [Rappresentanze estere in Svizzera](#)

Studi universitari

Preparativi

Gli studenti che desiderano conseguire i loro studi integralmente o parzialmente all'estero, possono rivolgersi a «swissuniversities», la Conferenza dei Rettori delle Università svizzere, per informazioni dettagliate sulle varie possibilità di studio e sulle borse di studio.

WWW

- ☞ [Swissuniversities](#)

Attestati di formazione, diplomi

Prima di intraprendere degli studi, anche parziali, all'estero occorre informarsi sul riconoscimento del relativo titolo in Svizzera. Se si desidera rimanere all'estero è sufficiente far verificare il riconoscimento del certificato di ammissione svizzero. L'università scelta se ne occuperà internamente. Se invece si desidera tornare in Svizzera e proseguirvi gli studi, occorre dapprima consultare i responsabili presso la sede di studio in Svizzera in merito alla scelta dell'università o del percorso formativo all'estero.

Qualora si desideri completare un intero ciclo di studi all'estero e rientrare in Svizzera successivamente, è necessario accertarsi scrupolosamente in anticipo delle possibilità di riconoscimento del titolo d'interesse. Per informazioni rivolgersi a «swissuniversities»:

- Swissuniversities
Informazione e documentazione
Effingerstrasse 15, casella postale, 3000 Berna 1
- ☎ +41 31 335 07 40
- ✉ communications@swissuniversities.ch
- 🌐 www.swissuniversities.ch

Borse di studio e sussidi all'istruzione

In Svizzera l'erogazione di borse di studio è fondamentalmente di competenza dei Cantoni. I **sussidi all'istruzione** vengono concessi sotto forma di borse di studio e prestiti. Per borse di studio si intendono contributi a tantum o continuativi a fondo perduto. Per prestiti si intendono invece contributi a tantum o continuativi di cui è prevista la restituzione. La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE mette a disposizione «Educa», la piattaforma per un'informazione di base rivolta a coloro che hanno domande sulle borse di studio e sul finanziamento degli studi. «Educa» fornisce anche indicazioni sulle fondazioni di diritto privato e sui fondi che possono essere erogati in caso di necessità. Per beneficiare dei sussidi all'istruzione occorre presentare un'apposita richiesta all'ufficio borse di studio del Cantone di residenza competente.

Il servizio borse di studio della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities) gestisce, su incarico della Confederazione, le borse statali di una quarantina di paesi esteri. Queste borse sono destinate a studenti, ricercatori o artisti svizzeri per un soggiorno all'estero. Per informazioni dettagliate visitate il sito [swissuniversities](http://swissuniversities.ch).

WWW

- ☞ [EDUCA - Di seguito gli indirizzi di tutti gli uffici cantonali delle borse di studio](#)
- ☞ [EDUCA - Le borse di studio in Svizzera](#)
- ☞ [Swissuniversities](#)

L'ABC delle scuole di lingua, studiare all'estero

Assicurazione malattie e infortuni

Di norma gli studenti e chi frequenta una scuola di lingue non stabiliscono la residenza¹ nel Paese di studio durante il periodo di formazione, pertanto restano assoggettati alla Legge federale svizzera sull'assicurazione malattie LAMal. Si prega pertanto di rivolgersi alla propria assicurazione malattie e infortuni in merito alla copertura assicurativa per il periodo di studi previsto e di richiedere il modulo o la tessera standard necessari per il rilascio del permesso di soggiorno nel Paese di destinazione. L'autorità competente a livello nazionale è l'UFSP.

[WWW](#)

 [UFSP assicurazione malattie](#)

AVS/AI

Gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa e intendono mantenere il proprio domicilio principale in Svizzera durante gli studi all'estero rimangono assoggettati all'assicurazione obbligatoria. Si prega di rivolgersi alla cassa di compensazione AVS nel proprio luogo di domicilio in Svizzera, dove sarà possibile versare il contributo forfettario minimo annuo.

Gli studenti con domicilio principale nel Paese di studio che non esercitano un'attività lucrativa possono versare il contributo forfettario minimo annuo dopo l'immatricolazione presso la rappresentanza svizzera di competenza nel Paese ospitante.

Il contributo forfettario minimo annuo si può pagare fino a 30 anni compiuti.

Per ulteriori informazioni in tema di «sicurezza sociale» per i cittadini svizzeri all'estero consultare le pagine dell'UFAS o della LAMal e i dossier sui singoli Paesi del DFAE.

[WWW](#)

 [Pubblicazioni UFAS](#)

Fuori dall'UE/AELS

Vengono applicate le disposizioni di ingresso e di soggiorno del Paese di studio scelto. Si raccomanda di chiedere informazioni prima della partenza presso le autorità competenti in materia di visti della rappresentanza estera in Svizzera. In linea di principio, per il

rilascio del permesso di dimora si possono menzionare i seguenti requisiti.

Scolari

- Frequenza di una scuola a tempo pieno, pubblica o privata parificata, che fornisce una formazione generica o professionale
- Il programma didattico e il numero minimo di ore come pure la durata della frequenza sono definite
- Presentazione di una conferma scritta in cui la direzione scolastica attesta che la persona può frequentare la scuola e che dispone delle conoscenze linguistiche necessarie per seguire le lezioni
- Documentazione attestante la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie
- Presentazione di un'assicurazione malattie e infortuni valida nel Paese ospitante

Studenti universitari

- Volontà di concludere studi universitari o un'altra formazione di livello superiore
- Il programma didattico deve essere definito
- Presentazione di una conferma scritta in cui la direzione accademica attesta che la persona può intraprendere gli studi e che dispone delle conoscenze necessarie per seguire le lezioni
- Documentazione attestante la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie
- Presentazione di un'assicurazione malattie e infortuni valida nel Paese ospitante

Se i requisiti sono soddisfatti, viene rilasciato un permesso di dimora valido per tutta la durata della formazione. Se la formazione dura oltre un anno e la durata del permesso è limitata a dodici mesi, è possibile prorogarlo su richiesta fino alla regolare conclusione della formazione, purché siano soddisfatti i requisiti per il rilascio del permesso.

Imposte, doppia imposizione

Per informazioni sul diritto fiscale rivolgersi all'amministrazione fiscale cantonale/comunale o al proprio consulente fiscale. L'autorità competente a livello federale è l'Amministrazione federale delle contribuzioni. Per eventuali domande in merito al diritto fiscale internazionale e, in particolare, alla doppia im-

¹ Il luogo in cui si svolgono le principali attività della vita quotidiana.

posizione rivolgersi alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI di Berna.

WWW

- ☞ [Conferenza svizzera delle imposte](#)
- ☞ [Amministrazione federale delle contribuzioni AFC](#)
- ☞ [SFI - Politica fiscale internazionale](#)
- ☞ [SFI - Doppia imposizione](#)

Notifica dell'arrivo

Si ricorda che vanno rispettate le disposizioni in materia di ingresso e visto vigenti nel Paese ospitante. In caso di soggiorni inferiori a tre mesi, nella maggior parte degli Stati non vige alcun obbligo di notifica presso le autorità locali. Si raccomanda tuttavia di informarsi sempre presso le autorità di controllo degli abitanti nel Paese ospitante in merito alle disposizioni di notifica vigenti

Notifica della partenza

Per soggiorni all'estero fino a un anno o qualora si voglia mantenere il centro delle proprie attività in Svizzera, trovano applicazione le disposizioni cantonali sulla notificazione. Prima della partenza occorre pertanto annunciarsi all'ufficio controllo abitanti del proprio luogo di domicilio.

Se si desidera lasciare definitivamente la Svizzera per stabilirsi all'estero, è necessario notificare la partenza al proprio Comune di domicilio.

Conformemente al diritto svizzero e internazionale vigente, gli studenti e gli iscritti ad una scuola di lingue non eleggono in linea di principio un nuovo domicilio all'estero durante il periodo di formazione (per es. semestre di scambio, anno all'estero), ma mantengono il centro delle loro attività in Svizzera.

Permesso di dimora nel Paese ospitante

Prima della partenza occorre chiarire quali documenti sono necessari per l'ingresso e il soggiorno nel Paese ospitante. Si veda «Fuori dall'UE/AELS» / «UE/AELS».

Programma di mobilità

L'Unione europea ha diversi programmi di mobilità nei settori dell'istruzione (Comenius), istruzione superiore (Erasmus), la formazione professionale (Leonardo da Vinci) e l'educazione degli adulti (Grundtvig). Diversi programmi di mobilità esistono anche al di fuori dell'Europa. La Fondazione svizzera per la collaborazione confederale offre una gamma completa d'informazioni sulla mobilità in Svizzera, in Europa e al di fuori dell'Europa.

WWW

- ☞ [Fondation CH](#)
- ☞ [CH-GO](#)

UE/AELS

In linea di principio l'accordo sulla libera circolazione concede il diritto di soggiorno alle persone che non esercitano un'attività lucrativa e ai rispettivi familiari. Per soggiorni fino a tre mesi non occorre alcun permesso. Gli studenti e chi frequenta una scuola di lingue hanno diritto a un permesso di dimora fino a dodici mesi. I requisiti sono:

- una carta d'identità svizzera o un passaporto valido;
- conferma dell'iscrizione a una scuola o a un'università riconosciuta, con l'obiettivo principale di seguire una formazione;
- un'assicurazione malattie e infortuni;
- la documentazione attestante la disponibilità economica per il sostentamento durante il soggiorno di studio (di norma un'autodichiarazione).

Questo permesso di soggiorno può essere prolungato ogni anno per altri dodici mesi, al massimo per il tempo residuo della formazione.

Importante

L'accordo sulla libera circolazione non disciplina né l'accesso alla formazione né l'aiuto concesso agli studenti per il loro mantenimento. Le scuole e le università possono definire liberamente le loro condizioni di accesso, in particolare per quanto riguarda le tasse di iscrizione.

Contatto

✉ Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Direzione consolare DC
Emigrazione Svizzera
Bundesgasse 32, 3003 Berna

☎ +41 800 24-7-365

✉ helpline@eda.admin.ch

🌐 www.swissemigration.ch